

## CONVEGNI

---

**VICO VALENTINI**

### **Presente e prospettive delle oblazioni speciali nel diritto penale del lavoro\***

Lo scritto ribadisce il fallimento delle classiche strategie punitive nel settore della sicurezza del lavoro, sottolineando la centralità degli istituti riparativo-premiali e proponendone un potenziamento in grado d'impattare virtuosamente sull'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.

*Present and future of restore compliance orders in workplace safety criminal law.*

*The paper points out the failure of punitive policies in the field of workplace safety; it underlines the central role played by 'mechanisms of exemption from liability' aimed at encouraging the offender to re-establish the safety standards; and it supports the improvement of those ex post facto orders, as it is decisive to prevent accidents and injuries.*

**SOMMARIO:** 1. Ricognizione e prognosi. - 2. Un avviso agli addetti organizzati. - 3. Possibili migliorie.

1. *Ricognizione e prognosi.* È un dato stabile da decenni<sup>1</sup>, sistematicamente confermato dalle statistiche<sup>2</sup>: l'apparato punitivo prevenzionistico *extra-codicem* è un congegno improduttivo, emergendo con straordinaria frequenza violazioni di regole antinfortunistiche assistite da responsabilità contravvenzionale o amministrativa.

Diagnosticata la patologia, se ne isolano i fattori causali: le ragioni, cioè, dell'inefficacia orientativo-dissuasiva (e recuperativa) delle sanzioni minacciate (e inflitte), e, quindi, anche dell'ineffettività degli obblighi prudenziali presidiati da quelle sanzioni.

Ne emerge un'eziologia complessa, alimentata da una serie di *condiciones*. Fra le più impattanti: la tecnica di formulazione dei precetti punitivi -

---

<sup>1</sup>Testo destinato agli atti del convegno *Riparazione e reati economici*, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Sapienza il 6 dicembre 2024; si ringrazia il curatore del volume, prof. Massimo Donini, per averne autorizzato la pubblicazione anzitempo.

<sup>2</sup> In tema, v. per tutti PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1171 ss.

<sup>3</sup> Cfr. ad es. i *Rapporti annuali dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale* (2014-2023) pubblicati dall'INL e liberamente consultabili in [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it).

integralmente rinunciataria e, perciò, inevitabilmente disorientante<sup>3</sup>; i relativi contenuti tipici, che si esauriscono nella trasgressione di complessi doveri tecnico-gestori (di valutazione, selezione, programmazione, organizzazione, allestimento, verifica ed osservanza di presidi antinfortunistici) che insistono su piani diversi e si rivolgono a diversi attori, spesso imponendone (pure) la prudente interazione<sup>4</sup>; l'ubiquità del rischio-punizione, essendo ancora oggi moltissimi gli illeciti contravvenzionali e amministrativi che affollano il settore; ultimo ma non ultimo, la mitezza dell'arsenale, che si serve essenzialmente di sole sanzioni pecuniarie<sup>5</sup>.

Una trappola onnipresente e sfuggente, e soprattutto un *warning* - in superficie, sulle prime - poco convincente. Ma allora, tanto vale rischiare il rischio punitivo, mettere in conto (e in bilancio) possibili addebiti di responsabilità, piuttosto che adeguarsi ai costosi, impegnativi e rallentanti standard di sicurezza: questo il ricorsivo calcolo costi/benefici - apparentemente razionale e ragionevole, ma in verità clamorosamente miope - degli operatori organizzati<sup>6</sup>.

Infine - e stiamo già scorrendo della cura - si celebra l'intelligenza tattica del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758<sup>7</sup>, che ha escogitato una soluzione *cost free*, anzi produttiva di qualche introito: un rimedio che, con una minima spesa (anche intellettuale), garantisce la massima resa.

Invece di buttare nella mischia nuove modellistiche che replicano la vecchia e

---

<sup>3</sup> Si tratta infatti di norme totalmente in bianco: disposizioni meramente sanzionatorie, cioè, orfane di norma-precetto, la cui individuazione è appaltata *in toto*, mediante rinvii (nominativi, logici e a catena, spesso coesistenti dentro il medesimo enunciato) a fonti esterne alle medesime disposizioni; le regole di condotta, insomma, risultano identificabili solo grazie a complicati collage normativi: in tema, volendo, v. VALENTINI, *La sostanziale continuità tra il "vecchio" e il "nuovo" diritto penale della salute e sicurezza del lavoro*, in *Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, a cura di Galantino, Torino, 2009, 305 ss., 311 ss.

<sup>4</sup> Sulla (accentuata) relazionalità che connota le regole antinfortunistiche in contesti organizzati, spesso impositive di doveri di gestione interattiva del rischio-lavoro privi di diretta attitudine impeditivo-ostativa di eventi lesivi, v. ora CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, 2024, 163 ss.

<sup>5</sup> VALENTINI, *La "vecchia modernità" del diritto penale della sicurezza del lavoro: due pseudo-riforme*, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda*<sup>2</sup>, a cura di Basenghi-Golzio-Zini, Milano, 2009, 263 ss., 267 ss., a cui ci permettiamo di rinviare.

<sup>6</sup> AA.VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023, 255 ss., 257.

<sup>7</sup> Seguito a ruota dal d. lgs. 106/2009, che ha introdotto una fattispecie estintiva degli illeciti amministrativi strutturata sulla falsariga di quella applicabile alle contravvenzioni (art. 301-*bis* t.u.s.l.).

fallimentare logica preventivo-punitiva<sup>8</sup>, infatti, il legislatore ha astutamente introdotto un istituto capace di raggiungere lo stesso risultato cui tendono gli illeciti punitivi extra-codicistici – la tutela della sicurezza e salute del lavoro, e quindi, a cascata, dell’incolumità dei lavoratori e della loro vita e integrità psicofisica – passando per una via diversa: preso atto che minacciare e infliggere punizioni non è mai servito a disincentivare contegni offensivi, s’è scelto di promettere (succulenti) premi per incentivare contegni post-fattuali virtuosi.

E così, al tradizionale e moribondo *format* della prevenzione *via* sanzioni negative<sup>9</sup>, è stata affiancata la strategia della *riparazione premiata*: se il trasgressore torna sui suoi passi e ripristina condizioni di sicurezza – adempie in seconda battuta il dovere cautelativo trasgredito, con ciò elidendo il pericolo generato in prima battuta – secondo le modalità e le tempistiche indicate nella c.d. prescrizione degli organi di vigilanza, e paga un obolo, guadagna un’impunità automatica e insindacabile: l’illecito si estingue (meglio, diventa non punibile) *ipso iure*<sup>10</sup>.

Va da sé che il nuovo strumentario sinallagmatico-premiale, pensato per agire in sinergia col vecchio, abbia ben presto finito per soppiantarlo, essendo scontato che i *risk manager*, sapendo già *ab initio* di poter sfuggire la punizione ripristinando condizioni di legalità, si sarebbero lasciati ancor meno persuadere dalla minaccia sanzionatoria; si tratta(va) però di un commiato dalle classiche funzioni della pena indolore, posto che il rimedio mira(va) agli stessi obiettivi di dette funzioni, allo stesso scopo degli illeciti punitivi (dapprima) ignorati: evitare – non più disincentivandole *ex ante* ma sollecitandone la neutralizzazione *ex post* – offese alla sicurezza e salute del lavoro, che significa elidere pericoli *presuntivamente* incombenti sui beni

---

<sup>8</sup> Illeciti penali minori (o quasi-delitti, o delitti a struttura preventiva) del tipo di quelli ipotizzati da DONINI, *Modelli di illecito penale minore. Un contributo alla riforma dei reati di pericolo contro la salute pubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, a cura di Donini-Castronuovo, Padova, 2007, 201 ss.

<sup>9</sup> Sulla distinzione fra sanzioni negative (tecniche repressive) e sanzioni positive (tecniche premiali), e sulla possibile coesistenza di tali reazioni all’illecito, v. per tutti BOBBIO, *Sulla funzione promozionale del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 1312 ss.

<sup>10</sup> Sul punto, anche per un inquadramento teorico-categoriale della fattispecie premiale, sia consentito rinviare a VALENTINI, *La riforma dei meccanismi premiali in ambito giuslavoristico: profili sostanziali e sistematici*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, 595 ss.

finali vita e integrità dei lavoratori, e quindi, alla fine della fiera, *tutelare effettivamente, e in tempo utile*, quei beni finali.

Breve: le “oblazioni speciali” in ambito prevenzionistico hanno definitivamente decretato l'inefficacia del sistema punitivo extra-codicistico, facendosi efficacemente carico dei relativi obiettivi<sup>11</sup>; del resto, la Consulta l'ha ribadito in più occasioni: nel settore della sicurezza del lavoro – prototipico laboratorio sperimentale di percorsi alternativi alla punizione<sup>12</sup> – «l'interesse alla regolarizzazione delle violazioni, e alla conseguente tutela dei lavoratori, è di gran lunga prevalente» rispetto all'istanza repressiva<sup>13</sup>.

Stiamo dunque parlando di un campo da gioco sì (iper-)attenzionato dalla sanzione punitiva, ma dal volto teleologico e assiologico peculiare, spintamente pragmatico.

Tutto ciò spiega perché il perfezionamento della procedura ex d.lgs. n. 758/1994 non escluda (anche) la responsabilità per l'evento-infortunio eziologicamente collegato alla violazione riparata: *qui siamo fuori tempo utile, i beni finali sono già stati effettivamente lesi*; perché la Consulta, a fronte di contro-condotte ripristinatorie, ha imposto di sorvolare su – incolpevoli – violazioni procedurali (sono i casi di riparazione prima della prescrizione, senza prescrizione o con prescrizione “irregolare”)<sup>14</sup>: *qui la tutela effettiva dei beni individuali finali avviene in tempo utile*; e perché, fino a qualche anno fa, si riteneva che la fattispecie premiale restasse inaccessibile al contravventore impossibilitato a regolarizzare<sup>15</sup>: *qui l'obiettivo della tutela effettiva non è (più) concretamente raggiungibile*, non essendoci (più) chi è in grado di

---

<sup>11</sup> E aggiungendone altri un po' meno nobili, a cominciare da una consistente deflazione processuale: Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 416.

<sup>12</sup> Che oggi ispirano nuove figure di parte generale: DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in BONDI et al., *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, 389 ss.

<sup>13</sup> Corte cost., 18 febbraio 1998, n. 19; Corte cost., ord. 28 maggio 1999, n. 205.

<sup>14</sup> Il che, all'evidenza, allontana la fattispecie premiale dalla categoria delle condizioni di procedibilità: su questa linea anche Cass., Sez. III, 17 febbraio 2006, n. 6331. Includono invece l'istituto fra le forme di *diversion* paralizzanti il dovere di procedere, ad es., CAIANIELLO, *Poteri dei privati nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, 238; GARGANI, *Criteri di definizione degli illeciti in materia di sicurezza e salute del lavoro*, in *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, a cura di Gargani-Deidda, Torino, 2012, 372 ss., 375 ss.

<sup>15</sup> Per avere ceduto l'azienda, essere stato raggiunto da un provvedimento custodiale, *et similia*: sulla c.d. impossibilità giuridica della prescrizione, v. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro*, Napoli, 2008, 145 ss., ivi anche per i richiami.

neutralizzare il pericolo. L'incapacità sopravvenuta di prestazioni riparatorio-premianti, dunque, innescava l'avvio del procedimento penale. Scelta discutibile, come diremo più oltre.

Identico trattamento - ma stavolta davvero insensato, oltre che radicato su fragili premesse teoriche - toccava all'autore di contravvenzioni istantanee: in tali scenari - si ragionava - la condotta tipica integrerebbe ed esaurirebbe l'offesa ai beni salute e sicurezza, che "non persisterebbe", e che, dunque, sarebbe irreparabile<sup>16</sup>. Pure qui, al contravventore non restava che affrontare la magistratura penale: potendo ritentare la sorte, certo, ma con minori garanzie di spuntarla<sup>17</sup>.

Sottratti al meccanismo riparativo-premiale, infine, erano e restano le (poche) contravvenzioni punite col solo arresto ed i delitti di condotta *ex artt.* 437, 451 c.p., perché colpiscono contegni - in teoria, sulla carta - più gravi e più offensivi: le prime l'inottemperanza ad obblighi prevenzionistici centrali<sup>18</sup>, i secondi omissioni cautelari concretamente pericolose per lavoratori<sup>19</sup>. Di qui, un corredo sanzionatorio più robusto, che proietta le une e gli altri al di fuori dell'ambito applicativo della figura estintiva<sup>20</sup>.

Per concludere il piccolo affresco ricognitivo, non resta che segnalare come l'*appeal* della "oblazione speciale" ne abbia da subito occasionato l'esplosione applicativa<sup>21</sup>, che a sua volta ne ha determinato la progressiva espansione e la

---

<sup>16</sup> Sono i casi di c.d. impossibilità materiale della prescrizione sdoganati da Corte cost., ord. 16 dicembre 1998, n. 416, cit.; in tema, v. anche Cass., Sez. III, 4 novembre 2005, n. 47228, Rv. 233190; e Cass., Sez. III, 12 ottobre 2007, in *Guida dir.*, 2007, 48, 90; PONIZ, *Le nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro: un'interpretazione autentica*, in *Igiene & sicurezza sul lavoro*, 1999, 677 ss.

<sup>17</sup> I trasgressori impossibilitati ad accedere a - come quelli che decidono di non coltivare la - procedura *ex d. lgs.* 758/1994, potevano e possono domandare l'oblazione *ex art.* 162-*bis* c.p.: che però, pur producendo gli stessi effetti del rimedio extra-processuale, soggiace a una serie di preclusioni soggettive (es. recidiva reiterata) ed è affidata allo scrutinio valutativo dell'A.G. (che può respingere l'istanza, ad es., «avuto riguardo alla gravità del fatto»).

<sup>18</sup> Vale a dire l'obbligo di puntuale, completa e partecipata valutazione dei rischi nell'ambito di grandi cantieri ed aziende ad alto tasso di pericolo: art. 55, co. 2 t.u.s.l. Sul punto, v. però *infra* nt. 39.

<sup>19</sup> Diversa la posizione della maggioranza della giurisprudenza e di BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, 131 ss., secondo cui si tratterebbe di illeciti di pericolo astratto.

<sup>20</sup> Circostritta alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro «per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda»: art. 301 t.u.s.l.

<sup>21</sup> VALENTINI, *La raccolta di dati empirici e valutazioni mediante questionari rivolti alle Procure della Repubblica*, in *La riforma dei reati contro la salute pubblica*, cit., 97 ss.

sperimentazione in altri campi (es., ambiente, OGM)<sup>22</sup>, incluso, da ultimo, quello alimentare<sup>23</sup>.

La cura funziona, insomma, i doveri cautelativi sono più effettivi; risultato questo che, pur in grave ritardo, il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito nella L. 17 dicembre 2021, n. 215) ha voluto massimizzare, riassegnando agli ispettori del lavoro generalizzati poteri di vigilanza in materia (art. 13 t.u.s.l.)<sup>24</sup>: che significa più ispezioni, più prescrizioni, più regolarizzazioni, e quindi più tutela effettiva dei lavoratori.

Le “oblazioni speciali”, in sintesi, sono decisive per la buona salute dell’assetto antinfortunistico, guai a farne a meno: la prognosi è pressoché certa, la malattia tornerebbe a manifestarsi rapidamente.

2. *Un avviso agli addetti organizzati.* Era prevedibile che l’irruzione di un paradigma alternativo del genere non avrebbe indotto le imprese a rivedere il consueto calcolo costi-benefici, sollecitando maggiori e più seri investimenti in prevenzione; anzi, la consapevolezza di poter rinviare (più) serenamente l’implementazione di adeguate ed efficaci misure di sicurezza – avendo cioè a disposizione una sicura scappatoia qualora un giorno (chissà!) un ispettore avesse visitato la struttura – avrebbe rafforzato quella *policy*: a risibili sanzioni pecuniarie, in effetti, si sommava un rischio penale individuale *percepito* pari a zero.

Niente di più sbagliato. E per una ragione banale: perché i tre livelli in cui si articola il sub-sistema punitivo – gli illeciti contravvenzionali e amministrativi, i delitti di condotta *ex artt.* 437, 451 c.p. e i reati di evento *ex artt.* 589, 590 c.p.<sup>25</sup> – dialogano fra loro, sono avvinti da un rapporto sotto-insiemistico, appoggiano su una base comune: *sono infatti le stesse*, le regole cautelative

---

<sup>22</sup> LAZZARINI, *L’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni nella dinamica processuale*, in *questa Rivista web*, 2024, 3, 1 ss.; TRABACE, *Le procedure definitive delle contravvenzioni antinfortunistiche e il rito de societate: due modelli all’insegna del favor reparationis*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 2022, 1, 66 ss.

<sup>23</sup> Per un primo commento, v. PAONE, *La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare: molte ombre e poche luci*, in *Sist. pen.*, 2023, 10, 177 ss., ivi anche per i richiami.

<sup>24</sup> Aveva segnalato l’opportunità di rivedere in tal senso la disciplina delle attività di vigilanza già DONDI, *Vigilanza e controlli*, in *Ambiente, salute e sicurezza*, a cura di Montuschi, Torino, 1997, 241 ss.

<sup>25</sup> Riprendiamo qui la plastica ed efficace mappatura proposta in AA.Vv., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 19 ss.

generiche (costruite abusando della clausola *ex art. 2087 c.c.*)<sup>26</sup> e specifiche (semirigide, rigide e rigidissime)<sup>27</sup> che rilevano su tutti e tre i livelli.

In buona sostanza. Se alla violazione della cautela basica non è (ancora) conseguito un infortunio, si resta nel campo della responsabilità per la condotta contravvenzionale o delittuosa, oppure – ahinoi – in entrambi<sup>28</sup>: e qui il rischio punitivo resta sostenibile, se non proprio inesistente, e l'ente collettivo non viene coinvolto; se viceversa quella stessa violazione ha (co-)prodotto un evento, allora l'azione punitiva coinvolgerà anche la *societas*.

Ecco perché è un calcolo di respiro corto, e bisognerebbe investire in sicurezza: perché – la casistica lo attesta drammaticamente<sup>29</sup> – le trasgressioni assistite da responsabilità contravvenzionale innescano un rischio che, spesso, degenera in evento lesivo, proiettando il fatto nell'alveo delle norme *ex artt. 589, 590 c.p.* e, di qui, innescando il *nient'affatto mite* arsenale *ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*.

Un test costi-benefici, dunque, con saldo positivo solo da una prospettiva monadistica e paucivedente.

3. *Possibili migliorie*. Per immaginare modifiche migliorative del sistema punitivo-prevenzionistico positivizzato e vivente, sarà sufficiente rammentarne la missione, l'obiettivo comune ai tre livelli in cui si articola: *la tutela dei beni individuali vita e integrità psico-fisica* di chi frequenta luoghi di lavoro. Tale è l'indiscutibile programma del diritto penale della sicurezza del lavoro, che è un impianto soprattutto promozionale (di maggior sicurezza) e preventivo (di infortuni): un guardiano, cioè, iperattivo e ipersensibile, che reagisce già a fronte di pericolo (molto) remoti per i beni che intende proteggere.

E rispetto a quei beni individuali finali, è evidente, *tutte* le condotte

---

<sup>26</sup> AA.VV., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 69 ss.

<sup>27</sup> Catalogate dal t.u.s.l. e (soprattutto) dai vari documenti di valutazione dei rischi (DVR, POS, PSC e DUVRI): in argomento, CASTRINUOVO, *Sicurezza del lavoro: tra pan-penalizzazione e moltiplicazione della rilevanza illecita di una stessa trasgressione (oltre il bis in idem)*, in *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, a cura di Donini-Foffani, Torino, 2018, 339 ss.

<sup>28</sup> Per una serrata e convincente critica alla tesi che, a fronte di una stessa violazione prevenzionistica, ravvisa un concorso di reati in ragione della diversa oggettività giuridica, già PADOVANI, *Diritto penale del lavoro*, Milano, 1976, 174 ss.

<sup>29</sup> Cfr. ad es., da ultimo, il Comunicato INAIL del 5 dicembre 2024, in [www.olympus.uniurb.it](http://www.olympus.uniurb.it).

inosservanti di regole prudenziali - incoscienti, consapevoli, volontarie, puramente omissive, a predominante componente omissiva, limpidamente attive - sono sempre e comunque *reversibili in tempo utile* fintanto che il pericolo che hanno innescato non si sia materializzato in un evento dannoso.

Insomma: una *tutela effettiva* della vita e dell'incolumità individuale dei lavoratori è sempre possibile finché il pericolo, quali ne siano il gradiente (presunto, astratto, astratto-concreto, concreto), la tipologia (da cattiva programmazione, da cattiva organizzazione, da cattiva direzione operativa, da cattiva implementazione o da inosservanza di misure di sicurezza)<sup>30</sup> o la genesi-fonte (violazione di cautele contro rischi specifici, generici, comuni, infrastrutturali, interferenziali, etc.)<sup>31</sup> non si sia tradotto in un infortunio.

È un dato teleologico (anche stavolta) banale: se non s'è fatto ciò che si doveva fare - o s'è fatto male ciò che si doveva far bene - e tuttavia la condotta non ha ancora prodotto conseguenze dannose, c'è ancora spazio per fare o far meglio e, quindi, per evitare (nel caso di cautele proprie) o minimizzare (nel caso di regole cautelativo-modalità) epiloghi infausti<sup>32</sup>.

Ci domandiamo quindi se sia sensato, *in un contesto nel quale non interessa punire ma addomesticare rischi-infortunio e proteggere effettivamente chi lavora* (retro, § 1), distinguere - per di più a caso - fra illeciti di condotta permanenti e istantanei, e di qui ipotizzare insanabili offese di pericolo; e fra condotte presuntivamente pericolose e condotte concretamente (o astratto-concretamente) pericolose, trattando diversamente il rischio illecito contravvenzionale e quello delittuoso.

Ha davvero senso sbarrare l'accesso alla riparazione premiante quando è ancora possibile elidere o comprimere il pericolo incombente sui beni finali, quando cioè lo "obiettivo sistemico" resta utilmente raggiungibile? È fruttifero e sensato costruire e valorizzare oggettività giuridiche intermedie, se poi se ne fa un uso ingessante e controproducente?

---

<sup>30</sup> Per una simile distinzione qualitativo-tipologica dei rischi connessi al lavoro, BERNASCONI, *Il debito di sicurezza sui luoghi di lavoro: brevi considerazioni sulla sua problematica latitudine*, in *Giur. pen.*, 2014, II, 476 ss.

<sup>31</sup> AA.VV., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 433 ss.

<sup>32</sup> La nota bipartizione è di VENEZIANI, *Regole cautelari "proprie" e "improprie"*, Padova, 2003, 15 ss., 46 ss.

Uso che, peraltro, può essere dignitosamente argomentato: l'inosservanza solo pericolosa per i beni finali (vita e integrità psicofisica), sotto un certo profilo, *integra ed esaurisce sempre* l'offesa ai beni superindividuali presidiati dagli illeciti punitivi del t.u.s.l. (sicurezza del lavoro) e dai delitti *ex artt.* 437, 451 c.p. (incolumità del pubblico dei lavoratori).

Del resto, dev'esser questo il costrutto logico che ha condotto il diritto giurisprudenziale a concepire ipotesi di prescrizione impossibile in ragione dell'indole (istantanea, appunto) della contravvenzione: solo che ieri la speciale procedura premiale restava preclusa al trasgressore (cfr. ancora *retro*, § 1), mentre oggi questi può ottenere un'immediata e indiscutibile impunità limitandosi a versare l'obolo, senza ripristinare un bel niente<sup>33</sup>.

Una soluzione che, seppure a basso impatto<sup>34</sup>, è persino più disarmonica della precedente.

In conclusione.

Guai a fare a meno delle "oblazioni speciali", dicevamo prima: ma, forse, si può fare di più.

Si potrebbe infatti ampliare ulteriormente la forbice applicativa dell'oblazione *ex d.lgs.* n. 758/1994, ma - attenzione - senza mai trasfigurarne l'essenza utilitaristico-sinallagmatica, ossia pretendendo sempre una contro-condotta sanante (ove umanamente possibile)<sup>35</sup>; e senza mai dimenticare ciò che

---

<sup>33</sup> Secondo l'orientamento giurisprudenziale oramai prevalente, l'innesto dell'art. 15 d.lgs. n. 124/2004 - che, in «materia di lavoro e legislazione sociale», ha esteso l'ambito operativo del meccanismo *ex d. lgs.* n. 758/1994 «anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita» - avrebbe trasfigurato l'originario statuto funzionale dell'istituto premiale, il cui scopo non sarebbe più solo quello di «interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza [...] ma altresì [...] quello di permettere in via generale l'estinzione amministrativa del reato»; andrebbe dunque abbandonata la tesi «che aveva ritenuto non applicabile la procedura [...] nelle ipotesi di reati istantanei già perfezionatisi»: Cass., Sez. III, 17 settembre 2007, n. 34900; Cass., Sez. III, 16 giugno 2009, n. 24791; Cass., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 34750; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 8706; Cass., Sez. III, 24 agosto 2018, n. 38884; Cass., Sez. III, 26 agosto 2019, n. 36405, ivi anche per l'applicazione del suddetto approccio ermeneutico al meccanismo *ex artt.* 318-*bis* ss. d. lgs. 152/2006 (t.u.amb.).

<sup>34</sup> Posto che le contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro sono (quasi) sempre considerate permanenti/con effetti permanenti, la prescrizione-regolarizzazione sarà (quasi) sempre possibile: sul punto, già FORMICA, *Disposizioni penali e di procedura penale*, in *La nuova sicurezza sul lavoro*, a cura di Insolera, Bologna, 2011, vol. III, *Norme penali e processuali*, 305 ss.

<sup>35</sup> E non lo è nei casi di incolpevole - non preordinata né colposa - impossibilità soggettiva di prestazioni regolarizzanti (*supra*, nt. 15); appare dunque condivisibile la tesi che, in tali ipotesi, ritiene che la fattispecie premiale si perfezioni col solo versamento (tempestivo) del quarto dell'ammenda edittale: da ultimo Cass., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 225. Del resto, al trasgressore impossibilitato sarebbe preclusa

davvero interessa al sistema in cui si inserisce: abbracciando tutte le ipotesi in cui, rispetto ai beni finali, siano pensabili una prescrizione e una regolarizzazione protettiva<sup>36</sup>, tutte le ipotesi, insomma, in cui il pericolo generato dall'inosservanza non sia ancora degenerato in evento lesivo.

In sintesi, *tutti gli illeciti di pericolo* in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori: anche le contravvenzioni “dogmaticamente istantanee”<sup>37</sup>, le contravvenzioni sanzionate col solo arresto e i reati di condotta *ex artt.* 437, 451 c.p.

Si tratta di una proposta che non piacerà ai cultori della prevenzione generale, della retribuzione e del disvalore d'intenzione<sup>38</sup>; che implica un *gentlemen's agreement* fra legislatore e giudice; e che esige pure, bisogna ammetterlo, una significativa dose di realismo: la serena presa d'atto, cioè, che l'istituto premiale dedicato alle contravvenzioni punite col solo arresto è uno specchietto per gonzi<sup>39</sup>, e che i delitti di omissione-rimozione di cautele contro

---

pure l'oblazione *ex art.* 162-*bis* c.p., anch'essa presupponente una condotta riparatoria: il che, appunto, lo esporrebbe a un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto al trasgressore (ancora) in grado di intervenire-ripristinare.

<sup>36</sup> Su questa linea, a proposito degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale, anche le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24/2004 e n. 9/2006, secondo cui la «sanabilità delle violazioni [...] sussiste in tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria».

<sup>37</sup> Che, a bene riflettere, sono sempre fattivamente riparabili: pure per illeciti tradizionalmente considerati “istantanei” come quelli *ex artt.* 8, co. 1, 26, co. 2 L. 17 ottobre 1967, n. 977 (occupazione di minori senza visita medica preventiva) 4, co. 2, 18-*bis* d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (superamento della durata media dell'orario settimanale), in effetti, sono pensabili condotte riparatorie (immediata sottoposizione del minore a visita medica nel primo caso, concessione di supplementi di riposo nel secondo) in grado di elidere il pericolo presuntivamente incombente sull'integrità psicofisica della risorsa; pure in tali casi, insomma, la prescrizione può non esaurirsi in un semplice e in-utile “ordine di non reiterazione” *pro futuro*: così invece la nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna del 12 luglio 2017, in [www.procura.bologna.giustizia.it](http://www.procura.bologna.giustizia.it). Perplexità circa l'incompatibilità fra illeciti istantanei e prescrizione anche in BONINI, sub *Art. 15 d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (prescrizione obbligatoria)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2005, 4, 989 ss., 996.

<sup>38</sup> A cui però bisognerebbe ricordare che, nella stragrande maggioranza dei casi, un'omissione intenzionale di cautele infortunistiche - astrattamente riconducibile all'illecito *ex art.* 437 c.p. - non è altro che un'inosservanza prevenzionistica realizzata con colpa cosciente (o con previsione) che non ha ancora prodotto un infortunio (non voluto neppure obliquamente).

<sup>39</sup> Non promettendo l'impunità - ma la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - e non prevedendo un termine entro cui provvedere alla regolarizzazione premiante: ROJA, *Forme atipiche di oblazione: artt. 301, 301-bis e 302*, in *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, diretto da Persiani-Lepore, Torino, 2012, 779 ss., 875. A ciò va aggiunto il carattere limpidamente procedurale delle regole presidiate dall'arresto (*supra*, nt. 18), la cui violazione, pertanto, potrebbe non impattare sul giudizio

gli infortuni sul lavoro vengono sistematicamente declinati in chiave contravvenzionale<sup>40</sup>.

*Rebus sic*, però, ci pare una miglioria praticabile, essendo calibrata sulle specificità del sistema punitivo-prevenzionistico (anzi, prevenzionistico-punitivo), finalizzata a realizzarne il *core business* e coerente col suo innato pragmatismo.

Poi ben venga l'inclusione dei delitti *ex artt.* 437, 451 c.p. e delle contravvenzioni che assistono gli obblighi antinfortunistici a contenuto programmatico e organizzativo fra i reati-presupposto della responsabilità (quasi-)criminale degli enti<sup>41</sup>: ma solo a condizione vengano contestualmente introdotti (pure qui) meccanismi *ex post facto* – che, specie nel nostro campo, è anche e soprattutto un “fatto” di cattiva organizzazione<sup>42</sup> – di “riparazione mediante riorganizzazione” che, *almeno per tali illeciti di pericolo*, non si limitino ad alleggerire ma elidano la risposta sanzionatoria.

In una recente ricerca si propone l'integrale e generalizzata revisione dello “arsenale 231” in un'ottica di prevenzione speciale mediante (ri-)organizzazione riparativa; si immagina una nuova penalità per le persone giuridiche; si pensa al modello *ex post* quale possibile sanzione prescrittiva<sup>43</sup>.

Forse i tempi non sono maturi per un cambio di marcia di simile portata.

Ma una fattispecie di esonero dalla responsabilità punitiva collettiva agganciata al virtuoso (ri-)assetto dell'organizzazione antinfortunistica e dedicata ai reati di pericolo, qui e ora, può essere seriamente considerata.

Non va infatti dimenticato che il modello *ex art.* 30 t.u.s.l. – o, comunque,

---

di tipicità colposa né rilevare «nella ricostruzione dei nessi di imputazione della responsabilità penale per l'evento», rivelando un livello di pericolosità persino inferiore a quello delle altre inosservanze prevenzionistiche: AA.VV., *Sicurezza sul lavoro*, cit., 45 ss.

<sup>40</sup> Intesi, cioè, come illeciti di pericolo astratto-presunto per i beni individuali finali: *supra* nt. 19.

<sup>41</sup> Spunti in tal senso in CASTRONUOVO, *Salute e sicurezza sul lavoro. Un breve studio di diritto penale comparato ed europeo*, in *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, a cura di Foffani, Milano, 2006, 185 ss., 240 ss.

<sup>42</sup> Sulla profonda *liaison* fra colpa di organizzazione (della *societas*) e colpa nell'organizzazione (degli esponenti aziendali) in ambito prevenzionistico, già PESCI, *Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del d. lg. n. 231/2001*, in *Cass. pen.*, 2008, 3963 ss.; PISANI, *Profili penalistici del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 827 ss.

<sup>43</sup> Il riferimento è all'interessante volume di TORRE, *La “capacità di pena” della persona giuridica*, Pisa, 2023, spec. 143 ss.

una struttura organizzativa adeguatamente ed efficacemente orientata alla tutela dell'incolumità dei lavoratori - costituisce una *modalità di adempimento* dei doveri di programmazione e organizzazione della prevenzione gravanti *ex lege* sui debitori di sicurezza apicali: l'art. 16, co. 3 t.u.s.l., al riguardo, è piuttosto chiaro<sup>41</sup>; da questa prospettiva, pertanto, riorganizzare virtuosamente l'ente *ex post* significa anche adempiere adeguatamente - in ritardo, certo, *ma in tempo utile* - i doveri di gestione del rischio-lavoro gravanti sui primari attori della sicurezza. E il raggiungimento dell'obiettivo rende insensata la punizione degli autori, sia individuali sia collettivi.

---

<sup>41</sup> Sulle ricadute sistematiche della regola *ex art. 16, co. 3, ult. per. t.u.s.l.*, secondo cui l'obbligo di vigilanza datoriale sulle funzioni delegate «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4», rinviamo a VALENTINI, *Diritto penale e sicurezza del lavoro. Alcune osservazioni «a bocce ferme» intorno alle recenti (e sedicenti) riforme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, 4, 843 ss.